

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 31392/14087

"PARMA 80 - Società Cooperativa"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Costituzione e sede

E' costituita la società cooperativa edilizia di abitazione denominata "PARMA 80 - Società cooperativa".

La cooperativa ha sede nel Comune di Parma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune indicato al primo comma con semplice adesione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese, la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte dell'assemblea dei soci. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 2 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia nonché le disposizioni previste dal titolo VI° del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI° del codice civile, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applica, altresì, la normativa di cui ai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in tema id Società Benefit.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo mutualistico - Adesioni

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, anche con finalità solidaristiche, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa promuove la crescita culturale, l'attività ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie.

La cooperativa si prefigge anche di stimolare e promuovere iniziative abitative anche a carattere temporaneo rivolte a soddisfare i bisogni di particolari categorie di persone fra

le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studenti, anziani, lavoratori "fuori sede" etc.

Particolare attenzione nella ricerca del soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soci verrà dedicata - quando possibile - all'utilizzo dell'edilizia ecosostenibile ed alle nuove forme di Eco-Condomini, Co-Housing ed Eco-Villaggi.

La cooperativa si prefigge inoltre di migliorare la condizione abitativa del socio nel tempo, con nuove più esaustive soluzioni relative alla tipologia, dimensione, localizzazione od altro fattore, senza quindi esaurire il rapporto socio-mutualistico con la prima assegnazione.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano, perciò stesso previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici, territoriali, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su delibera del consiglio di Amministrazione aderisce alla Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative di lavoro o di servizio.

La Cooperativa, altresì, si obbliga a combinare i propri obiettivi economici mutualistici con quelli sociali ed ambien-

tali.

A tal fine, la Cooperativa acquisendo la qualifica di Società Benefit intende perseguire anche finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

ART. 5 - Oggetto sociale

La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione e ulteriori forme contrattuali di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se

locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana;

c. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;

d. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

e. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

f. concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

g. costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;

h. prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

i. assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a terzi le unità immobiliari;

ri con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera b.

j. Organizzare e gestire servizi socio assistenziali e dell'abitare, centri di accoglienza, a favore dei singoli e della collettività;

k. fornire ogni e qualsiasi servizio, prestazione e assistenza di carattere tecnico, finanziario amministrativo e gestionale per consentire a cooperative, società ed enti il raggiungimento dei rispettivi scopi sociali;

l. provvedere all'amministrazione condominiale degli edifici;

m. organizzare attività culturali e ricreative di qualsiasi genere, all'uopo dotandosi delle necessarie strutture e attrezzature da concedersi anche in uso o in gestione a terzi;

n. la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

o. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

p. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile.

q. Nei limiti in cui ciò non comporti un pregiudizio dell'attività principale e sia comunque finalizzato a potenziare i mezzi della Cooperativa da destinare all'attività principale:

- provvedere anche mediante la partecipazione a società e/o partnership all'uopo realizzate, alla gestione amministrativa e condominiale, ivi compresi attività di property management e/o servizi di gestione del patrimonio immobiliare, di immobili residenziali di utilizzo pubblico e/o privato di proprietà anche di non soci;

- realizzare, acquistare, concedere in locazione anche a soggetti non soci, nonché alienare unità immobiliari con destinazione non residenziale.

r. Gestire gli spazi comuni del cohousing, una volta ultimati, per attività pubbliche e private, rivolte anche a persone non facenti parte della cooperativa, aventi finalità culturali, educative, di promozione sociale, ludico-ricreative e di economia solidale.

La società svolgerà la propria attività combinando il proprio sviluppo economico e mutualistico con finalità di beneficio comune che, in qualità di Società Benefit, ai sensi dell'articolo 1, 376° comma e seguenti della legge 208/2015 e s.m.i., intende perseguire, operando in modo responsabile, sostenibile

e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Acquisendo la qualifica di Società Benefit vengono individuate le seguenti finalità di beneficio comune:

- creare le migliori condizioni per assicurare benessere e dignità a tutte le persone che lavorano per l'azienda, attraverso l'adozione di politiche specifiche e la promozione di una cultura di collaborazione, onestà, fiducia, responsabilità, trasparenza, equità, e inclusione;
- l'impegno a favore dello sviluppo sostenibile, basato su prodotti (immobili realizzati dalla società), processi e pratiche che minimizzino gli impatti negativi e amplifichino l'impatto positivo sulle persone, sull'ambiente e sul territorio;
- l'attuazione di un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a impatto climatico azzerato, riducendo le emissioni di gas a effetto serra e puntando al raggiungimento delle emissioni nette zero, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica anche mediante la partecipazione e realizzazione di progetti rivolti a promuovere le tecniche di edilizia/architettura rigenerativa;
- mettere in atto pratiche di business oneste, trasparenti e rigenerative attraverso l'innovazione guidata da principi di

qualità, salute e sostenibilità;

- contribuire alla riqualificazione di aree urbane degradate attraverso la creazione di alloggi accessibili, sostenibili e socialmente inclusivi, in collaborazione con enti locali e associazioni del territorio.

La Cooperativa si impegna anche a convenire accordi con i suoi lavoratori, dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri portatori di interesse generale diretti ad aumentare la creazione di valore condiviso;

L'Organo Amministrativo fissa, con una pianificazione annuale, anche gli obiettivi specifici di beneficio comune, che declinino le categorie sopra elencate.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo richiesto per legge o per l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Possono essere soci della cooperativa tutte le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della Società.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma

unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purchè non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

Non possono essere soci e se già tali decadono i falliti non riabilitati, gli interdetti, gli inabilitati.

Non possono essere ammessi a socio coloro che abbiano riportato condanne penali che, da sole o congiunte con pene pecuniarie, siano superiori ai tre anni di reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Non possono essere ammessi a socio coloro che tengano condotta riprovevole, anche se questa non dia luogo a fatti perseguibili penalmente nonché coloro che abbiano interessi contrari agli scopi della Cooperativa. In particolare non possono essere ammessi a socio coloro che sono stati precedentemente esclusi dalla Cooperativa.

Il socio ha l'obbligo di comunicare a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale sua perdita dei requisiti per essere socio e ogni eventuale cambio di indirizzo. In difetto, per i rapporti sociali il domicilio del socio è quello risultante dalla richiesta di ammissione.

ART. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda debitamente sottoscritta contenente:

se persona fisica:

a) cognome, nome, residenza, domicilio, cittadinanza, luogo e data di nascita, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Società;

d) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione

e) la domanda deve essere integrata con la dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativamente alla composizione del nucleo familiare, cittadinanza e residenza.

se persona giuridica:

in sostituzione di quanto previsto dal comma a) la denominazione della Società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome nome delle persone che ne hanno rappresentanza legale ed

il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del collegio sindacale nonché l'estratto della deliberazione assunta dall'organo competente.

ART. 8 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed ammetterà il socio secondo l'ordine di presentazione della stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto di ammissione alla Società, deve:

a) sottoscrivere e versare le azioni sociali sottoscritte;

b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.

2. Il socio è tenuto:

a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;

c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

e) versare le azioni sottoscritte, una quota iniziale ed eventualmente una quota annuale per contributo spese che verrà stabilita dal

Consiglio di Amministrazione.

3. La qualità del socio si perde per recesso, esclusione dalla cooperativa e per morte.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. E' vietato in ogni caso il recesso parziale. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

ART. 11 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del Codice Civile;

- c) senza giustificato motivo non esegua in tutto o in parte il versamento delle azioni sottoscritte o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d) che svolga, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi del socio; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.
- g) la delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
- h) lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 12 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi non subentrano

nella partecipazione del socio defunto.

2. Al socio defunto, assegnatario di alloggio a proprietà indivisa o in locazione a termine si sostituisce nel godimento dell'alloggio, indipendentemente dalla loro qualità di erede:

- il coniuge superstite o un figlio in quanto già abitante nell'alloggio;

- un convivente more uxorio o i parenti in linea retta fino al secondo grado o i collaterali di primo grado, purchè conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica.

Sarà in facoltà della cooperativa in ragione del tipo di rapporto familiare in essere tra il defunto e il nuovo soggetto stabilire la tipologia e i contenuti del contratto con il quale viene consentito il godimento dell'alloggio. Per perfezionare il subentro è necessaria l'iscrizione a socio della cooperativa.

3. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata, il subentro nella qualità di prenotatario o assegnatario, è subordinato al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si

applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale. Per perfezionare il subentro è necessaria l'iscrizione a socio della cooperativa.

4. Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.

ART. 13 Liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-

tro un termine massimo di (cinque) anni.

Le azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso entro 5 anni, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO V

Partecipazioni - strumenti finanziari - Prestiti

Art. 14 - La partecipazione sociale

La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da azioni del valore nominale di € 26 ciascuna che non vengono emesse rilasciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Art. 15 - Strumenti finanziari

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi e non destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il CdA ad

emanare un regolamento apposito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi
- c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Art. 16 - Modalità di voto degli strumenti finanziari

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita.

Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 17 - Assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive dispo-

sizioni del presente Statuto.

Articolo 18 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di

specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 19 Patrimonio della società

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) Dal capitale sociale a sua volta costituito

I. Da un numero illimitato di azioni di soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge

II. Dalle azioni dei soci finanziatori se ammessi dall'assemblea straordinaria

III. Dalle azioni di partecipazione cooperativa se ammesse dall'assemblea straordinaria

b) Dalla riserva legale

c) Dall'eventuale sovrapprezzo azioni

d) Dalle eventuali riserve divisibili collegate

all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori

e) Dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) e d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

ART.20 - Ristorni

Compete al Consiglio di Amministrazione di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire con un aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto pre-

visto dall'art. 2525 del Codice Civile, ovvero con l'emissione di strumenti finanziari.

In ogni caso l'entità delle quote da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quanto quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto (ai valori medi di mercato) (alle condizioni di altre offerte di confrontabile qualità) (alle condizioni di altre offerte confrontabili sul piano economico, di garanzie, di qualità) e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale, configurandosi, pertanto, la fattispecie del ristorno anticipato.

L'entità del ristorno non può comunque mai superare il residuo risultante dalla attività con i soci cooperatori.

ART. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni, ovvero, entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

In occasione del bilancio viene altresì redatta e resa disponibile la Relazione d'Impatto del Responsabile dell'Impatto, con il contenuto e le modalità di pubblicità di cui all'art. 32 del presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui

alle precedenti lettere a), b).

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Articolo 23 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto;
- b. scioglimento anticipato della Società;
- c. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. determina il periodo di durata del mandato e il numero

dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del presente statuto e provvede alle relative nomine e revoche;

c. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

d. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge fra questi il Presidente e fissa i compensi a loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;

e. conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'eventuale incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

f. delibera sulle responsabilità e giudica sull'operato degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;

g. approva i regolamenti previsti dal presente statuto ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione;

h. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione

mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che deve essere fissato almeno 24 ore dopo la prima, né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2) La convocazione deve effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'assemblea, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano locale ed esposto nella sede locale. In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante avviso da recapitare a ciascun socio con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso potrà inoltre essere comunicato con il giornalino della cooperativa.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

4) L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non

vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

5) L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purchè nel Comune ove ha sede la Società ovvero in uno dei Comuni di residenza dei propri soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 26 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di

tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

6. Il voto può essere dato per corrispondenza o in forma c.d. elettronica secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società e in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge la funzione di segretario il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente, oppure un terzo anche non socio nominato dall'Assemblea; quando occorre vengono nominati tre scrutatori; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verba-

le, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve contenere per ciascuna votazione il numero dei votanti, degli astenuti e dei dissenzienti; ogni socio astenuto o dissenziente ha l'onere di produrre, se chiede sia messa a verbale, la propria posizione scritta, entro 5 giorni dall'avvenuta assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 27 Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Articolo - 28 Assemblee separate

Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate che do-

vranno essere convocate presso ogni provincia o in ragione delle diverse gestioni mutualistiche presso la sede sociale. Le modalità di convocazione saranno quelle previste per l'assemblea ordinaria mentre per quanto attiene ai criteri di rappresentanza proporzionale sulle minoranze nelle singole assemblee separate e alle modalità di partecipazione dei delegati all'assemblea generale le stesse saranno disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 29 - Assemblee speciali

Se l'Assemblea della Società, ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita Assemblea speciale.

L'assemblea speciale delibera:

- a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso;
- b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
- c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e

tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnare le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e può ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea straordinaria dei soci.

6. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

1. L'assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lett. B.

Articolo 30 - Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 15, eletti

dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della società.

2. Possono essere eletti anche amministratori non soci purché la maggioranza sia costituita da soci. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo le decisioni prese di volta in volta dall'assemblea e in ogni caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Ogni amministratore qualora ricoprisse altre cariche potenzialmente in concorrenza con l'attività della cooperativa dovrà renderlo noto al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Articolo 31 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici in-

carichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 32 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci

e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha anche il compito di definire il Regolamento per le votazioni delle cariche sociali;

d. delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Oltre alle funzioni e compiti sopra descritti il Consiglio di Amministrazione, in relazione allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci e la finalità mutualistica con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente statuto, tenendo conto che gli obiettivi di beneficio comune vanno anche intesi come un contesto nel quale realizzare il conseguimento delle finalità mutualistiche della società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto o i soggetti responsabili a cui delegare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 del presente statuto selezionandoli tra i soggetti muniti di adeguate competenze e dotandoli - per lo svolgimento di questo incarico - delle necessarie risorse.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e il suo incarico dura per il periodo di tre anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una Relazione d'Impatto relativa al perseguimento del beneficio comune - an-

che in relazione a piani specificamente adottati - che approvata dal Consiglio di Amministrazione previo esame del Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tal documento. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che la società dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base di uno standard di valutazione dell'impatto che sia terzo, credibile e trasparente.

Articolo 33 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno due giorni prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 34 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio fra i Consiglieri soci della cooperativa ed ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 35 - Compiti e funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato

dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 36 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti può essere attribuita con deliberazione assembleare al Collegio Sindacale salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con deliberazione dell'assemblea ordinaria stessa, di attribuire il controllo contabile ad un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale ove nominato, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la

quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disci-

plinano tali trasferimenti.

Articolo 38 - Requisiti mutualistici

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 20 lett. E) non ripartibilità delle riserve (art. 18, II comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 36, n. 2) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti D.Lgs n. 5/2003.

La parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art. 40 - Arbitrato

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto dal precedente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o, nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Parma.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il recesso.

Art. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'assemblea generale dei soci per l'approvazione.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

